SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 137

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 14 giugno 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1997, n. 157.

Attuazione della delega conferita dall'articolo 3, comma 3, lettera *d)*, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di potenziamento delle attività di controllo sulle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità e inabilità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 3, lettera *d)*, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come integrato dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1997;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, della sanità e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Commissione tecnico-amministrativa di coordinamento

1. È costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una commissione tecnico-amministrativa allo scopo di:

a) coordinare l'azione di verifica e di controllo delle amministrazioni interessate sulle diverse forme di tutela previdenziale ed assistenziale;

b) definire i parametri significativi del controllo anche sulla base dei dati disponibili attraverso il casellario centrale dei trattamenti pensionistici, istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

c) monitorare, d'intesa con le regioni ed i rispettivi osservatori regionali, laddove esistenti, l'attività valutativa delle commissioni preposte agli accertamenti in ambito assistenziale e previdenziale.

Della commissione fanno parte: tre medici degli enti pubblici previdenziali; sette medici designati, tra docenti in medicina legale e delle assicurazioni, rispettivamente dal Ministero del tesoro, dal Ministero dell'interno, dal Ministero della difesa, dal Ministero della sanità, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Dipartimento per gli affari sociali e dalla Presidenza della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, un rappresentante di ciascuno dei predetti Ministeri, nonché del Dipartimento della funzione pubblica, con qualifica non inferiore a quella di dirigente. La commissione è presieduta da un dirigente generale appartenente al ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La commissione, anche sulla base dei dati forniti dal casellario centrale, predispone piani annuali di verifica.

Art. 2.

Unità operative integrate

1. In attesa del riordino della disciplina in materia di prestazioni assistenziali di invalidità e inabilità civile, le amministrazioni competenti costituiscono con gli istituti ed enti competenti in materia di prestazioni previdenziali unità operative integrate composte da personale amministrativo e medico per procedere a verifiche ed accertamenti sulla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento delle relative prestazioni di carattere assistenziale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono dettate modalità e criteri per l'attuazione del presente articolo.

Art. 3.

Rappresentanza in giudizio

1. Presso le pubbliche amministrazioni competenti alla trattazione delle controversie aventi ad oggetto prestazioni in materia di invalidità ed inabilità e di pensioni, ivi comprese quelle di guerra, è istituito un ruolo speciale dei funzionari addetti alla rappresentanza in giudizio nei casi previsti dalla legge. Al predetto ruolo può accedere, a richiesta, personale appartenente a qualifica non inferiore all'ottava, con preferenza per il personale in possesso dell'idoneità all'esercizio della

professione legale, nonché personale al quale, in relazione alla qualifica rivestita, risultino già attribuiti compiti di rappresentanza in giudizio dell'amministrazione di appartenenza; in fase di prima applicazione al predetto ruolo sono iscritti a domanda i funzionari che abbiano svolto per un periodo non inferiore ad un anno compiti di rappresentanza in giudizio nelle predette controversie giudiziarie.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

BINDI, *Ministro della sanità*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il comma 3 dell'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), è il seguente:

«3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, recanti norme volte a riordinare il sistema delle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità e inabilità. Tali norme dovranno ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) armonizzazione dei requisiti medico-sanitari e dei relativi criteri di riconoscimento con riferimento alla definizione di persona handicappata introdotta dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) armonizzazione dei procedimenti di erogazione e di revisione delle prestazioni, fermo comunque rimanendo per il settore dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo il principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici, come disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698;

c) graduazione degli interventi in rapporto alla specificità delle differenti tutele con riferimento anche alla disciplina delle incompatibilità e cumulabilità delle diverse prestazioni assistenziali e previdenziali;

d) potenziamento dell'azione di verifica e di controllo sulle diverse forme di tutela presidenziale ed assistenziale anche mediante forme di raccordo tra le diverse competenze delle amministrazioni e degli enti previdenziali quali la costruzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di una apposita commissione tecnico-amministrativa con funzioni di coordinamento, Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, il Governo procede ad una verifica dei risultati conseguiti con l'attuazione delle norme delegate anche al fine di valutare l'opportunità di pervenire alla individuazione di un unica istituzione competente per l'accertamento delle condizioni di invalidità civile, di lavoro o di servizio».

— L'art. 9, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore presidenziale) così recita:

«Art. 9 *(Disposizioni diverse in materia di personale ed in materia previdenziale).* — 1. Al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le seguenti modifiche: all'art. 16, il comma 7 e l'ultimo periodo del comma 14, sono soppressi; all'art. 16, comma 14, secondo periodo, le parole: «30 settembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 1995» e le parole: «31 dicembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1995»; all'art. 18, comma 1, le parole: «ad esclusione di quanto previsto all'art. 3 del decreto medesimo» sono soppresse. All'art. 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335: al terzo periodo le parole: «membri medesimi» vanno interpretate intendendosi riferite anche ai membri collocati fuori ruolo e dopo le parole: «di altre Amministrazioni dello Stato» sono aggiunte le seguenti: «, enti ed organi pubblici». All'art. 3, comma 3, lettera *d)*, della citata legge n. 335 del 1995, dopo le parole: «con funzioni di coordinamento» sono aggiunte le seguenti: «nonché adozione di misure anche organizzative e funzionali intese a rendere più incisiva ed efficace la difesa diretta dell'amministrazione nelle controversie giurisdizionali in materia di invalidità civile, pensionistica, ivi compresa quella di guerra». All'art. 3, comma 3, del decreto-legislativo 30 giugno 1994, n. 479, dopo le parole: «del Ministro del lavoro e della previdenza sociale» sono aggiunte le seguenti: «, di concerto con il Ministro del tesoro.». La rappresentanza di parte datoriale nel consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), fissata in dodici membri dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è ripartita tra due rappresentanti delle regioni, due delle province, uno dei comuni ed uno delle aziende speciali di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tre del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due del Ministero del tesoro ed uno del Ministero dell'interno.

— Il comma 1 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1996, n. 417 (Proroga dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, recante riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) così recita:

«1. I termini per l'esercizio delle deleghe normative conferite al Governo dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, sono differiti al 30 aprile 1997».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 6 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse) è il seguente:

«Art. 6 *(Casellario dei trattamenti pensionistici)*. — 1. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, sono sostituiti dai seguenti:

"Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è istituito il casellario centrale per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e degli elementi relativi ai titolari di trattamenti pensionistici a carico:

a) dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;

b) di regimi obbligatori di previdenza sostitutivi di detta assicurazione o che ne abbiano comunque comportato la esclusione o l'esonero;

c) di regimi obbligatori per l'erogazione di pensioni a favore dei liberi professionisti;

d) di qualunque altro regime previdenziale pensionistico a carattere obbligatorio;

e) di qualunque altra forma di previdenza integrativa e complementare.

Gli enti erogatori di pensione trasmettono annualmente, e trimestralmente per i trattamenti pensionistici da iscrivere o da cancellare in corso d'anno, al casellario centrale dei pensionati i dati e gli elementi necessari per la gestione del casellario stesso su supporto magnetico o per via telematica, secondo le specifiche di acquisizione e di trasmissione elaborate e comunicate agli enti interessati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Le comunicazioni annuali al casellario centrale dei pensionati di cui al precedente comma devono essere effettuate entro il 30 novembre di ciascun anno e, relativamente al trattamento di pensione erogato nell'anno 1994, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le comunicazioni trimestrali del casellario centrale dei pensionati relative alle iscrizioni e cancellazioni devono essere effettuate entro il mese successivo alla scadenza del trimestre stesso.

Entro trenta giorni dalla ricezione dei dati e degli elementi di cui al comma precedente il casellario centrale dei pensionati, mediante l'utilizzo di procedure automatizzate, individua i soggetti titolari di due o più trattamenti pensionistici e fornisce le necessarie informazioni agli enti erogatori interessati.

Nei confronti dei soggetti che percepiscono due o più trattamenti pensionistici erogati da enti diversi, il conguaglio previsto dal terzo comma dell'art. 23 e dal secondo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è effettuato, sull'ammontare complessivo dei trattamenti pensionistici, dall'ente che eroga il trattamento di maggior importo.

Alla raccolta e conservazione dei dati e degli elementi relativi al trattamento pensionistico ed alle ritenute operate alla fonte ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ed alla successiva trasmissione agli enti erogatori interessati, provvede il casellario centrale dei pensionati sulla base delle informazioni periodicamente ricevute dagli enti stessi.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto anche ai fini del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale previsto dall'art. 5, comma 13, della legge 29 dicembre 1990, n. 407"».

97G0182

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 21 marzo 1997, n. **158.**

Regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 152 relativa a «modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3 e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale»;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378;

Visto il regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 15 giugno 1994;

Udito il parere del Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali;

Udito il parere del Ministro della pubblica istruzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale dell'11 aprile 1996;

Ritenuto di recepire le osservazioni del Consiglio di Stato, salvo per quanto concerne la rimozione della laurea in scienze agrarie tropicali e subtropicali, atteso che la legge 10 febbraio 1992, n. 152 prevede espressamente per tutti i laureati della facoltà di agraria la possibilità di accedere all'esame di Stato di dottore agronomo e dottore forestale;

Vista la nota n. 1.1.4/31890/4.23.15-16 del 23 ottobre 1996 con cui il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha preso atto del presente regolamento;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale sono ammessi i laureati della facoltà di agraria in possesso delle lauree in scienze e tecnologie agrarie (già laurea in scienze agrarie), scienze e tecnologie della produzione animale (già laurea in scienze della produzione animale), scienze agrarie tropicali e subtropicali (già laurea in agricoltura tropicale e subtropicale), e scienze forestali ed ambientali (già laurea in scienze forestali).

2. In attesa della istituzione dell'albo dei tecnologi alimentari, di cui alla legge 18 gennaio 1994, n. 59, i laureati in scienze e tecnologie alimentari (già scienze delle preparazioni alimentari) sono ammessi a partecipare agli esami per l'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e forestali.

3. Le prove di esame sono differenziate a seconda della laurea posseduta prefigurando in tal modo l'accesso alle sezioni dell'albo professionale di cui all'articolo 9 della legge 10 febbraio 1992, n. 152. Il certificato di abilitazione all'esercizio della professione fa specifica menzione della sezione dell'albo professionale a cui l'abilitato può iscriversi.

Art. 2.

1. Gli esami di Stato per l'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale hanno luogo ogni anno in due sessioni. Essi sono indetti con ordinanza del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che precisa le sedi, le lauree ammesse per ciascuna sede, la data d'inizio delle prove.

2. Le sedi sono prescelte fra le città che ospitano la facoltà di agraria.

Le lauree ammesse nelle diverse sedi, fra quelle elencate all'articolo del presente regolamento, corrispondono a quelle conferite dalle rispettive facoltà di agraria purché i relativi corsi di laurea siano attivati da oltre cinque anni.

3. Ai candidati è data facoltà di sostenere gli esami di Stato per l'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale in una qualsiasi delle sedi in cui svolgono le prove corrispondenti allo specifico titolo di studio posseduto.

4. Il candidato che non si presenti all'inizio delle prove o in una delle scadenze fissate dalla commissione perde il diritto all'esame senza alcun rimborso delle tasse e dei contributi versati.

5. Il candidato che si ritira durante le prove d'esame è considerato respinto.

Art. 3.

1. Le commissioni giudicatrici dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale nominate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 152 sono composte da:

un presidente e da quattro liberi professionisti designati dalla federazione regionale dei dottori agronomi e dottori forestali. I liberi professionisti, anche appartenenti ad ordini di regioni diverse, devono essere iscritti all'albo professionale da almeno dieci anni;

una terna di professori universitari di ruolo designati dal rettore fra i professori ordinari e associati della facoltà di agraria avente sede nella città in cui si svolge l'esame o, in mancanza, in una città vicina. Se nella facoltà di agraria della città sede degli esami di Stato sono attivati più corsi di laurea, il numero delle terne dei professori universitari di ruolo da nominare sarà pari al numero dei corsi di laurea attivati da oltre cinque anni.

2. Il presidente e i quattro commissari liberi professionisti partecipano agli esami di tutti i candidati. I tre professori di ruolo di ciascun corso di laurea partecipano soltanto agli esami dei candidati in possesso della laurea corrispondente. Pertanto il giudizio collegiale su ciascun candidato è sempre espresso dal presidente e da sette commissari.

Art. 4.

1. Gli esami di Stato per l'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale si articolano in due prove scritte ed una prova orale.

2. Le prove scritte consistono nello svolgimento di due temi a carattere spiccatamente professionale a scelta del candidato tra almeno due proposti per ciascuna prova e per ciascuna laurea dalla commissione. Lo svolgimento delle prove avviene in due giorni consecutivi: il primo tema è dedicato allo sviluppo di aspetti tecnici; il secondo ad analisi economico-estimative e ad eventuali risvolti giuridici stabiliti e dettati dalla commissione.

3. Il tempo da dedicare allo svolgimento di ciascuno dei due elaborati è di otto ore consecutive.

4. La prova orale consiste in un colloquio su argomenti professionali specifici relativi prevalentemente alla laurea posseduta dal candidato, tendente ad accertare la capacità d'uso del sapere tecnico-professionale nonché l'attitudine all'esercizio della professione. Nel corso del colloquio deve inoltre essere accertata la conoscenza delle norme che regolano l'esercizio dell'attività professionale.

5. La prova orale si svolge dinanzi a tutta la commissione ed ha una durata minima di trenta minuti. L'ammissione alla prova orale si ottiene avendo superato ciascuna delle prove scritte con un voto non inferiore a sei decimi. La prova orale si considera superata quando la sua valutazione è non inferiore a sei decimi.

6. Al termine dei lavori la commissione riassume i risultati raggiunti da ogni candidato in ogni prova ed esprime il voto complessivo. Gli elenchi degli abilitati sono divisi per laurea posseduta.

7. L'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale consente l'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali, nella specifica sezione.

Art. 5.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del vigente regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 marzo 1997

p. *Il Ministro:* GUERZONI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1997
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 61

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 9 maggio 1989, n. 168, istituisce il Ministero dell'università e della ricerca scientifica.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazetta Ufficiale.*

— La legge 8 dicembre 1956, n. 1378, reca norme sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni.

— Il regolamento ministeriale 9 settembre 1957 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957.

Note all'art. 1:

— La legge 18 gennaio 1994, n. 59, reca norme sull'ordinamento della professione di tecnologo alimentare.

— L'art. 9 della legge 10 febbraio 1992, n. 152, così recita:

«Art. 9. — 1. Il primo comma dell'art. 30 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituito dal seguente:

"L'albo dei dottori agronomi e forestali è distinto in più sezioni riguardanti i diversi diplomi di laurea. Esso contiene il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti, nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale questa è avvenuta, oltre alla annotazione a margine dello stato giuridico degli iscritti che siano dipendenti pubblici. Esso viene compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero di iscrizione"».

Nota all'art. 3:

— L'art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 152, così recita:

«Art. 13. — 1. Le commissioni giudicatrici di cui all'art. 2 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, sono nominate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sono composte da un presidente, designato dalla federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali, nonché da quattro membri liberi professionisti designati dalla medesima federazione e da tre membri scelti tra i professori ordinari o associati della facoltà di agraria avente sede nella città in cui si svolge l'esame o, in mancanza, nella città più vicina.

2. Il giudizio complessivo sul candidato deve essere espresso collegialmente dalla commissione. In caso di parità prevale il voto del presidente».

97G0199

DECRETO 21 marzo 1997, n. **159**.

Regolamento della sessione speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 152 relativa a «modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3 e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale», e in particolare l'articolo 14 che prevede una sessione speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione professionale da tenersi nella prima attuazione della legge stessa;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378;

Visto il regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 15 giugno 1994;

Udito il parere del Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali;

Udito il parere del Ministro della pubblica istruzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale dell'11 maggio 1996;

Ritenuto di recepire le osservazioni del Consiglio di Stato salvo per quanto concerne la rimozione della laurea in scienze agrarie tropicali e subtropicali, atteso che la legge 10 febbraio 1992, n. 152 prevede espressamente per tutti i laureati della facoltà di agraria la possibilità di accedere all'esame di Stato di dottore agronomo e dottore forestale;

Vista la nota n. 1.1.4/31890/4.23.15-16 con cui il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha preso atto dell'adozione del presente regolamento;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Alla sessione speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale sono ammessi i laureati della facoltà di agraria in possesso delle lauree in scienze agrarie, scienze della produzione animale, agricoltura tropicale e subtropicale, scienze delle preparazioni alimentari e scienze forestali che, alla data di entrata in vigore della legge 10 febbraio 1992, n. 152, abbiano svolto in modo continuativo per almeno cinque anni una delle attività di cui all'articolo 2 della stessa legge, in qualità di lavoratore dipendente pubblico o privato.

2. Per essere ammessi alla sessione speciale i candidati dovranno richiedere l'iscrizione, sotto condizione, all'albo professionale della provincia di residenza, precisando la sezione dell'albo nella quale intendono essere registrati, allegando la documentazione necessaria per l'iscrizione ed i titoli comprovanti il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla stessa sessione speciale.

3. Gli ordini provinciali, esaminata la validità e conformità di tale documentazione, rilasceranno un «nulla osta» alla partecipazione alla sessione speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale.

4. L'unica prova della sessione speciale è differenziata a seconda della sezione richiesta dal candidato al momento della formulazione della domanda. Il certificato di abilitazione all'esercizio della professione fa specifica menzione della sezione dell'albo professionale a cui l'abilitato può iscriversi.

Art. 2.

1. La sessione speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale ha luogo una sola volta, all'atto della prima attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 152. Essa è indetta con ordinanza del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che precisa le sedi e la data d'inizio delle prove.

2. Le sedi sono:

a) sezione dottori in scienze agrarie: Bari, Bologna, Milano, Napoli, (Portici), Padova, Palermo, Pisa e Sassari;

b) sezione dottori in scienze della produzione animale: Bologna;

c) sezione dottori in agricoltura tropicale e subtropicale: Firenze;

d) sezione dottori in scienze delle preparazioni alimentari: Bologna, Catania, Milano, Napoli (Federico II), Potenza (Università della Basilicata);

e) sezione dottori in scienze forestali: Bari, Padova, Torino e Viterbo.

3. Ai candidati è data facoltà di sostenere la sessione speciale dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale in qualsiasi sede in cui si svolgono le prove corrispondenti alla sezione prescelta.

4. Il candidato che non si presenti alla prova perde il diritto all'esame senza alcun rimborso delle tasse e dei contributi versati.

Art. 3.

1. Le commissioni giudicatrici della sessione speciale unica dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale sono composte da:

un presidente e da quattro membri liberi professionisti designati dalla federazione regionale dei dottori agronomi e dottori forestali. I liberi professionisti anche appartenenti a ordini di regioni diverse, devono essere iscritti all'albo professionale da dieci anni;

una terna di professori universitari di ruolo designati dal rettore fra i professori ordinari e associati della facoltà di agraria avente sede nella città in cui si svolge l'esame o, in mancanza, nella città vicina.

Art. 4.

1. La sessione speciale unica dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale consiste in un colloquio di idoneità volto ad accertare l'effettiva capacità professionale di cui all'articolo 2 della legge 10 febbraio 1992, n. 152 con particolare riferimento al campo di attività dichiarata dal candidato nonché la conoscenza delle norme che regolano l'attività professionale.

2. Il colloquio si svolge dinnanzi a tutta la commissione e non può avere durata inferiore a trenta minuti.

3. Al termine dei lavori la commissione riassume i risultati raggiunti da ogni candidato e redige gli elenchi dei candidati che hanno conseguito il giudizio di idoneità allo svolgimento della professione distinti per sezioni.

4. Il giudizio di idoneità all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale consente l'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali, nella specifica sezione.

Art. 5.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del vigente regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 marzo 1997

p. *Il Ministro:* GUERZONI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1997
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 62

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 9 maggio 1989, n. 168, istituisce il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

— L'art. 14 della legge 10 febbraio 1992, n. 152, così recita:

«Art. 14. — Con modalità definite mediante apposito regolamento, da adottarsi nelle forme di cui all'art. 12, comma 2, nella prima attuazione della presente legge è tenuta una sessione speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione, consistente in un colloquio di idoneità, alla quale sono ammessi i dipendenti privati ed i dipendenti pubblici che richiedano l'iscrizione all'albo ai sensi dell'art. 3 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, come modificato dalla presente legge, che presentino i seguenti requisiti:

a) possesso del titolo di studio di cui all'art. 1 della citata legge n. 3 del 1976, come modificato dalla presente legge;

b) svolgimento continuativo come dipendenti, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, da almeno cinque anni di una delle attività di cui all'art. 2 della citata legge n. 3 del 1976, come modificato dalla presente legge».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

— La legge 8 dicembre 1956, n. 1378, reca norme sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni.

— Il regolamento ministeriale 9 settembre 1957 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957.

Nota all'art. 1:

— L'art. 2 della legge 10 febbraio 1992, n. 152, così recita:

«Art. 2. — 1. L'articolo della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. — Attività professionali - Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali:

a) la direzione, l'amministrazione, la contabilità, la curatela e la consulenza singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;

b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonché delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo agrario, sempreché queste ultime, per la loro natura prevalentemente extra-agricola o per le diverse implicazioni professionali, non richiedano anche la specifica competenza di professionisti di altra estrazione;

c) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, alle piste da sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed all'assestamehto forestale;

d) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statistica ed antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 165, nonché dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all'ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici;

e) tutte le operazioni dell'estimo in generale e, in particolare, la stima e i rilievi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni, espropriazioni, servitù nelle imprese agrarie, zootecniche e forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;

f) i bilanci, la contabilità e quant'altro attiene alla amministrazione delle aziende e imprese agrarie, zootecniche e forestali o di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti e all'amministrazione delle associazioni di produttori, nonché le consegne e riconsegne di fondi rustici;

g) l'accertamento di qualità e quantità delle produzioni agricole, zootecniche e forestali e delle relative industrie, anche in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;

h) la meccanizzazione agrario-forestale e la relativa attività di sperimentazione e controllo nel settore applicativo;

i) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica, l'alimeazione e l'allevamento degli animali, nonché la conservazione, il commercio, l'utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti;

l) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell'atmosfera, ivi compresi i piani per lo sfruttamento ed il recupero di torbiere e di cave a cielo aperto, le opere attinenti all'utilizzazione ed allo smaltimento sul suolo agricolo di sottoprodotti agro-industriali e di rifiuti urbani, nonché la realizzazione di barriere vegetali antirumore;

m) i lavori catastali, topografici e cartografici sia per il catasto rustico che per il catasto urbano;

n) la valutazione per la liquidazione degli usi civici e l'assistenza della parte nella stipulazione di contratti individuali e collettivi nelle materie di competenza;

o) le analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, dei mezzi di produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali e le analisi, anche organolettiche, dei prodotti agro-industriali e l'interpretazione delle stesse;

p) la statistica, le ricerche di mercato, il marketing, le attività relative alla cooperazione agricolo-forestale, alla industria di trasformazione di prodotti agricoli, zootecnici e forestali ed alla loro commercializzazione, anche organizzata in associazioni di produttori, in cooperative e in consorzi;

q) gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti città-campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo e forestale;

r) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed i collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e sulla fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambienti naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale;

s) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessità di approvvigionamento nel territorio rurale;

t) lo studio, la progettazione, la direzione e il collaudo di interventi e di piani agrituristici e di acquacoltura;

u) la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;

v) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la contabilità ed il collaudo di lavori relativi al verde pubblico, anche sportivo, e privato, ai parchi naturali urbani ed extraurbani, nonché ai giardini e alle opere a verde in generale;

z) il recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione di territori rurali, agricoli e forestali; il recupero di cave e discariche nonché di ambienti naturali;

aa) le funzioni peritali e di arbitrato in ordine alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti;

bb) l'assistenza e la rappresentanza in materia tributaria e le operazioni riguardani il credito ed il contenzioso tributario attinenti alle materie indicate nelle lettere precedenti;

cc) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell'art. 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ivi comprese quelle elencate sotto le lettere *a), d), f), m), n)* dell'art. 16 del medesimo regio decreto n. 274 del 1929 e quelle di cui all'art. 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, ed agli articoli 1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti delle competenze dei geometri.

2. I dottori agronomi e i dottori forestali hanno la facoltà di svolgere le attività di cui al comma 1 anche in settori diversi da quelli ivi indicati quando siano connesse o dipendenti da studi o lavori di loro specifica competenza.

3. Per gli incarichi di notevole complessità sono ammessi i lavori di gruppo, formato da più professionisti, se necessario ed opportuno anche di categorie professionali diverse, responsabili con firma congiunta. Sono di norma da espletare in collaborazione di gruppo interdisciplinare gli incarichi relativi alle bonifiche con impianti idraulici di notevole portata, quelli relativi alla difesa del suolo ed alla regimazione delle acque se attuate con strutture complesse e su aree di notevole estensione, nonché gli incarichi relativi alla pianificazione che non sia limitata all'aspetto agricolo e rurale, con particolare riguardo ai piani regolatori generali ed ai programmi di fabbricazione.

4. L'elencazione di cui al comma 1 non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, né di quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti"».

97G0200

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 maggio 1997.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Ghemme».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 settembre 1969, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Ghemme» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1995 con il quale sono state apportate modifiche al suddetto disciplinare di produzione;

Vista la domanda, presentata dagli interessati, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita per i vini sopra «Ghemme»;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Ghemme» e del relativo disciplinare di produzione formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 1997;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita per i vini «Ghemme» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata e garantita vengano riconosciute con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione di origine controllata dei vini «Ghemme», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1969 è riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata e garantita «Ghemme» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1997.

Art. 2.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Ghemme», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti già iscritti nell'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Ghemme» in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2 del disciplinare di produzione, purché esse non superino dei 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei detti vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dall'albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell' agricoltura.

Art. 3.

La denominazione di origine controllata e garantita «Ghemme» anche con la specificazione aggiuntiva «riserva» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1969 e successiva modifica, rimane riservata ai quantitativi di vino che risultino giacenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e siano stati prodotti in conformità alle disposizioni previste dai sopra citati decreti rispettivamente per le due tipologie.

Art. 4.

I quantitativi di vini a denominazione di origine controllata e garantita «Ghemme» prodotti nella vendemmia 1996, ai sensi delle disposizioni di cui al disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1969 e successivamente modificato con decreto ministeriale 28 febbraio 1995, che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovano in giacenza già confezionati o allo stato sfuso, potranno essere immessi sul mercato con la denominazione di origine controllata e garantita «Ghemme» al termine dei periodi di invecchiamento e di affinamento previsti dagli articoli 5 e 6 dell'annesso disciplinare di produzione a condizione che:

abbiano completato le operazioni di invecchiamento e di affinamento per i periodi e con le modalità previsti dai sopra citati articoli 5 e 6;

siano stati denunciati, come giacenze, all'ufficio periferico dell'ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto;

sottoposti ad analisi chimico-fisica e ad esame organolettico, ai sensi dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, risultino rispondenti ai requisiti propri dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Ghemme».

Art. 5.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vino con la denominazione di origine controllata e garantita «Ghemme» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 1997

Il dirigente: ADINOLFI

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «GHEMME».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Ghemme» è riservata al vino che risponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Ghemme» deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione:

Nebbiolo (Spanna) minimo 75%;

Vespolina ed uva rara da sole o congiuntamente per un massimo del 25%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve ricade in provincia di Novara, in parte del territorio amministrativo del comune di Ghemme ed in parte nel territorio amministrativo del comune di Romagnano Sesia, limitatamente ai terreni circoscritti da: strada statale 299 di Alagna, dal confine comunale di Ghemme in direzione Sizzano, fino a raggiungere, a nord ovest, la strada statale 142; a nord la strada statale 142; a nord est la strada provinciale 107 di Romagnano Sesia; la strada della Mauletta; la strada comunale del Cantalupo; il confine comunale di Ghemme, fino al raggiungimento della ferrovia

Santhià/Arona; il torrente Strego ed il torrente Strona fino al confine comunale con Sizzano; il confine comunale di Sizzano fino alla statale 299 di Alagna.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Ghemme» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire all'uva ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione nell'albo, unicamente i vigneti collinare di giacitura ed orientamento adatti, con esclusione di quelli impiantati su terreni di fondo valle od esposti a nord.

Le forme di allevamento devono essere a controspalliera. I sesti di impianto ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque autorizzati dagli organi tecnici competenti ed in ogni caso atti a non modificare le peculiarità organolettiche dell'uva, del mosto e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La produzione massima di uva in coltura specializzata non deve superare gli 80 quintali ad ettaro. La produzione media di uva per ceppo non può essere superiore a 3 chilogrammi.

A detti limiti, anche in annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Ghemme» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

I nuovi vigneti ed i reimpianti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Ghemme», a partire dall'anno solare successivo all'entrata in vigore del presente disciplinare, devono avere una densità minima di 2.900 viti per ettaro.

I vigneti potranno essere adibiti alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Ghemme» solo a partire dal quarto anno dall'impianto. La resa massima di uva per ettaro del quarto anno non dovrà superare il 70%. L'eventuale produzione del terzo anno potrà essere rivendicata con la denominazione di origine controllata «Colline Novaresi», nei cui albi i terreni vitati relativi alla denominazione di origine controllata e garantita «Ghemme» sono automaticamente iscritti.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, di conservazione, di invecchiamento in botti di legno, di imbottigliamento e di affinamento in bottiglia, devono essere effettuate all'interno dei territori comunali di Ghemme e Romagnano Sesia.

Tuttavia tali operazioni sono consentite, su autorizzazione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali — Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche — anche in cantine ubicate al di fuori del suddetto territorio, purché situate nei seguenti comuni della provincia di Novara: Barengo, Boca, Bogogno, Borgomanero, Briona, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Cressa, Cureggio, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Gattico, Grignasco, Maggiora, Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, Prato Sesia, Sizzano, Suno, Vaprio d'Agogna, Veruno e nel comune di Gattinara in provincia di Vercelli.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita, oltre detto limite decade il diritto alla d.o.c.g. per tutto il prodotto.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali, leali e costanti e tutte le altre consentite dalla vigente normativa.

Per avere diritto alla denominazione di origine controllata e garantita il vino «Ghemme» deve essere sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento di tre anni, di cui per almeno venti mesi in botti di legno ed affinato per almeno nove mesi in bottiglia. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno al quale si riferisce la vendemmia. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Ghemme» una gradazione alcolica minima naturale di 11,5°.

È consentita a scopo migliorativo l'aggiunta, nella misura massima del 15%, di vino atto alla denominazione di origine controllata e garantita, sia ad altro vino atto alla medesima denominazione, sia a vino aventi i requisiti del vino «Ghemme». Tale pratica può essere eseguita una sola volta.

Fermo restando l'invecchiamento in contenitori di legno, si potrà tenere il 5% di vino dell'annata in invecchiamento in contenitori diversi da usarsi esclusivamente per colmature.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Ghemme» può essere designato in etichetta con la menzione «riserva» qualora derivi da uve aventi un titolo alcolometrico naturale minimo del 12% e sia stato sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento di quattro anni, di cui almeno venticinque mesi in botti di legno ed almeno nove mesi di affinamento in bottiglia.

Art. 7.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Ghemme», all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino anche con riflessi granata;

odore: profumo caratteristico, fine, gradevole ed etereo;

sapore: asciutto, sapido, con fondo gradevolmente amarognolo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: gradi 12;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 23 per mille.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita Ghemme «riserva», nell'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino tendente al granata;

odore: profumo caratteristico, fine, gradevole ed etereo;

sapore: sottile, asciutto, sapido, armonico, austero ma vellutato, con fondo gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: gradi 12,5;

estratto secco netto minimo: 24 per mille.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 del presente disciplinare è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da «riserva», ivi compresi gli aggettivi: superiore, extra, fine, selezionato e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, toponimi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Nella presentazione e designazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Ghemme» la menzione riserva deve figurare in etichetta sotto la denominazione di origine controllata e garantita. Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Ghemme» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 9.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Ghemme» deve essere immesso al consumo in bottiglie di capacità non superiore ai 5 litri. È fatto obbligo l'uso di bottiglie esclusivamente di forma Borgognona o Bordolese di vetro scuro, munite di tappo di sughero rasobocca.

97A4715

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 19 maggio 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio-decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Veduto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;

Veduto il decreto ministeriale 11 maggio 1995;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Veduto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Pavia, emanato con decreto rettorale del 12 settembre 1996, pubblicato sul supplemento ordinario n. 158, della *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 1996, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e di emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico più sopra citato e approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927 n. 2229 e successive modificazioni;

Considerata la necessità di procedere ad una riarticolazione dello statuto contenente gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 848 del vigente testo dello statuto, al titolo XVIII e con scorrimento automatico degli articoli successivi, viene inserita la scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva secondo il seguente articolato:

Art. 1.

È istituita la scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva presso l'Università degli studi di Pavia (sede di Varese). La scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

Art. 3.

La Scuola rilascia il titolo di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

Art. 4.

Il corso ha durata di 4 anni.

Art. 5.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della II facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Pavia - sede di Varese e quelle dell'ospedale multizonale di Varese, rispondente a tutti i requisiti di idoneità dell'articolo 7 del d.lvo 257/1991 ed il relativo personale universitario appartenente agli specifici settori scientifico-disciplinari e quello dirigente ospedaliero delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque posti per ciascun anno di corso, per un totale di 20 specializzandi.

Art. 7.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla Scuola è richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 8.

Gli insegnamenti relativi a ciascuna area di addestramento professionale e relativi settori scientifico-disciplinari sono i seguenti:

a) Area propedeutica

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate di morfologia e funzionalità dell'apparato digerente, padroneggiare le basi biologiche delle malattie digestive, apprendere ed applicare tecniche di fisiologia e fisiopatologia gastroenterologica e nutrizionale; inoltre migliorare le capacità di continuo rinnovamento delle proprie conoscenze professionali.

Settori: E06B - Alimentazione e nutrizione umana;
E09A - Anatomia umana;
F07D - Gastroenterologia;
F23I - Scienze tecniche dietetiche applicate;
F01X - Statistica medica.

b) Area di fisiopatologia gastroenterologica generale e molecolare.

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie digestive; deve partecipare attivamente ad attività di studio fisiopatologico.

Settori: E04B - Biologia molecolare;
E06B - Alimentazione e nutrizione umana;
F03X - Genetica medica;
F05X - Microbiologia e microbiologia clinica;
F07D - Gastroenterologia;
F23E - Scienze tecniche dietetiche applicate;
F04A - Patologia generale;
F04C - Oncologia clinica.

c) Area di laboratorio e diagnostica strumentale gastroenterologica.

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e tecniche nelle tecnologie di laboratorio e strumentali applicate alla fisiopatologia e clinica gastroenterologica con particolare riguardo alla citoistopatologia, alle tecniche immunologiche, alle tecniche di valutazione funzionale dei vari tratti dell'apparato digestivo e della circolazione distrettuale, alla diagnostica gastroenterologica per immagini.

Settori: F04B - Patologia clinica;
F06A - Anatomia patologica;
F07D - Gastroenterologia;
F18X - Diagnostica per immagini e radioterapia;
E10X - Biofisica medica.

d) Area della endoscopia digestiva.

Obiettivi: lo specializzando deve conseguire le conoscenze tecniche e la pratica clinica relative alla diagnostica e alla terapia endoscopica gastroenterologica; deve sapere eseguire le tecniche endoscopiche fondamentali secondo le norme di buona pratica clinica ed applicare tali norme in studi clinici.

Settori: F07D - Gastroenterologia;
F06A - Anatomia patologica;
F23A - Scienze infermieristiche generali e cliniche.

e) Area della gastroenterologia clinica.

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze più aggiornate per la valutazione epidemiologica, la prevenzione, la diagnosi, la terapia e la riabilitazione per malattie e problemi dell'apparato digerente; deve conoscere le norme di buona pratica clinica e applicarle in studi clinici controllati; deve saper valutare le connessioni fisiopatologiche e cliniche tra problemi digestivi e problemi di altri organi ed apparati.

Settori: F07D - Gastroenterologia;
F23A - Scienze infermieristiche generali e cliniche;
F07A - Medicina interna;
F07B - Malattie dell'apparato respiratorio;
F07C - Malattie dell'apparato cardiaco;
F07E - Endocrinologia;
F07F - Nefrologia;
F07G - Malattie del sangue;
F07I - Malattie infettive;
F11B - Neurologia;
F17X - Malattie cutanee e venere.

Art. 9.

L' attività didattica comprende ogni anno 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate fino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale. La frequenza della didattica formale e seminariale avviene come segue:

I ANNO.

Area propedeutica (ore 50):
E09A - Anatomia umana - ore 20;
F07D - Gastroenterologia - ore 30;

Area di fisiopatologia generale e molecolare (ore 110):
E04B - Biologia molecolare - ore 10;
F03X - Genetica medica - ore 20;
F05X - Microbiologia e microbiologia clinica - ore 10;
F04A - Patologia generale - ore 20;
F07D - Gastroenterologia - ore 50;

Area della Gastroenterologia clinica (ore 40):
F07A - Medicina interna - ore 20;
F07B - Malattie dell'apparato respiratorio - ore 10;
F17X - Malattie cutanee e veneree - ore 10.

II ANNO.

Area di laboratorio e diagnostica strumentale gastroenterologica (ore 70):
F04B - Patologia clinica - ore 10;
E10X - Biofisica medica - ore 10;
F06A - Anatomia patologica - ore 20;
F07D - Gastroenterologia - ore 30;

Area della endoscopia digestiva (ore 50):
F07D - Gastroenterologia - ore 50;

Area della gastroenterologia clinica (ore 80):
F07A - Medicina interna - ore 20;
F07F - Nefrologia - ore 10;
F07D - Gastroenterologia - ore 50.

III ANNO.

Area di fisiopatologia gastroenterologica generale e molecolare (ore 60):
E06B - Alimentazione e nutrizione umana - ore 30;
F04C - Oncologia clinica - ore 30.

Area della endoscopia digestiva (ore 70):
F06A - Anatomia patologica - ore 20;
F07D - Gastroenterologia - ore 50.

Area della gastroenterologia clinica (ore 70):
F07D - Gastoenterologia - ore 50;
F07A - Medicina interna - ore 20.

IV ANNO.

Area di laboratorio e diagnostica strumentale gastroenterologica (ore 80):
F18X - Diagnostica per immagini e radioterapia - ore 60;

F06A - Anatomia patologica - ore 20.

Area della gastroenterologia clinica (ore 120):
F07D - Gastroenterologia - ore 70;
F07A - Medicina interna - ore 50.

Art.10.

Durante i 4 anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti, divisioni, ambulatori, che garantiscono, oltre ad un'adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico compreso il tirocinio nella misura stabilita dalle normative comunitarie:

Servizio autonomo di gastroenterologia ed endoscopia digestiva - Ospedale multizonale Varese;

Istituto di medicina interna - Università di Pavia, II facoltà di Varese;

Istituto di radiologia - Università di Pavia II facoltà di Varese.

La frequenza nelle varie aree per 200 ore annue complessive di didattica formale e seminariale più le ore di tirocinio guidate, da effettuare frequentando le strutture sanitarie della scuola, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale, avverrà secondo delibera del consiglio della Scuola, nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati all'articolo 8.

Art. 11.

Il consiglio della scuola, al fine di ottenere la formazione di medici specialisti in gastroenterologia ed endoscopia digestiva secondo gli obiettivi generali e quelli specifici delle diverse aree e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati all'art. 8, nonché gli standards complessivi di addestramento professionale, determina, nel rispetto dei diritti dei malati:

a) la tipologia delle opportune attività didattiche ivi comprese le attività pratiche e di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali della attività didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.

Il piano dettagliato delle attività formative è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel Manifesto annuale degli studi.

Art. 12.

Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali è stata affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.

Art. 13.

Il consiglio della scuola può autorizzare la frequenza all'estero presso strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il consiglio della scuola può riconoscere utile l'attività svolta nelle suddette strutture, sulla base di idonea documentazione.

Art. 14.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, deve aver superato gli esami annuali e il tirocinio ed aver condotto, con progressiva assunzione di autonomia atti medici specialistici certificati in numero non inferiore a quanto di seguito indicato:

a) deve aver seguito attivamente almeno 200 casi clinici di patologia gastroenterologica, dei quali almeno il 20% di natura neoplastica, partecipando alla raccolta dei dati anamnestici ed obiettivi, alla programmazione degli interventi diagnostici e terapeutici razionali, alla valutazione critica dei dati clinici; deve aver presentato almeno 10 casi clinici negli incontri formali della scuola;

b) deve aver partecipato attivamente all'esecuzione di almeno 300 esofagogastroduodenoscopie, con almeno 30 scleroterapie esofagee;

c) deve aver partecipato attivamente all'esecuzione di almeno 100 colonscopie, di cui almeno 50 con polipectomia;

d) deve aver partecipato attivamente alla esecuzione di almeno 300 ecografie di interesse gastroenterologico e deve averne eseguite personalmente 50;

e) deve aver partecipato all' esecuzione di almeno 50 punture addominali e /o biopsie senza/con controllo ecografico e/o laparoscopie.

Opzionalmente debbono essere state eseguite almeno 2 delle seguenti procedure, nella misura indicata:

a) 100 endoscopie terapeutiche;

b) 150 colangiopancreatografie endoscopiche retrograde, a fini diagnostici o terapeutici;

c) 50 procedure manometriche;

d) 150 indagini ecografiche endoscopiche;

e) 50 laparoscopie diagnostiche;

f) 80 interventi proctologici;

g) esperienza nel trapianto di fegato (gestione clinica del paziente).

Almeno il 25% delle procedure deve essere eseguita come responsabile diretto.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, ad almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Art. 15.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme generali delle Scuole di specializzazione.

Pavia, 19 maggio 1997

Il rettore

97A4593

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Inizio della consegna dei buoni del Tesoro poliennali 6% - 1° gennaio 1997/2000 (codice IT0000367851) e 6,25% - 1° gennaio 1997/2002 (codice IT0000367844).

A norma dei decreti ministeriali 23 dicembre 1996 (art. 16), pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2, del 3 gennaio 1997, si rende noto che a decorrere dal 16 giugno 1997 il Magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato effettuerà le spedizioni alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 6% - 1° gennaio 1997/2000 e 6,25% - 1° gennaio 1997/2002.

97A4748

UNIVERSITÀ DI SIENA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la sottoindicata facoltà dell'Università di Siena sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

disciplina del settore scientifico-disciplinare: N20X «filosofia del diritto» (c.l. in giurisprudenza);

disciplina del settore scientifico-disciplinare: N09X «istituzioni di diritto pubblico» (c.l. in scienze politiche).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A4699

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la sottoindicata facoltà dell'Università di Siena sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

disciplina del settore scientifico-disciplinare: P01A «economia politica» (c.l. in scienze politiche).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A4700

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questa Università è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico-disciplinare: A01C «geometria»; disciplina «geometria».

Gli aspiranti al trasferimento, professori di prima fascia presso altro ateneo potranno presentare domanda solamente se hanno prestato tre anni di servizio oppure hanno iniziato il terzo anno di servizio presso la loro attuale sede.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento (solo per i candidati esterni), direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio in qualità di professore di prima fascia presso l'università di appartenenza.

97A4701

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. *Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.*

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 440.000
- semestrale ... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 360.000
- semestrale ... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi
- annuale ... L. 100.000
- semestrale ... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 92.500
- semestrale ... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale ... L. 236.000
- semestrale ... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 92.000
- semestrale ... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 231.000
- semestrale ... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ... L. 950.000
- semestrale ... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale ... L. 850.000
- semestrale ... L. 450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 3 7 0 9 7 *

L. 1.500